

REGOLAMENTAZIONE PESCA LAGO D'ORTA

Il Lago d'Orta è un corpo idrico che per vastità è classificabile quale acqua principale, le cui condizioni ittiogeniche non permettono, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa, l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica. E' quindi condivisa dalle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, l'opportunità di riconfermare la classificazione del Lago D'Orta quale "acqua principale" ai sensi dell'art.2, comma 1° lettera "g" del DPGR n. 1/R del 10 Gennaio 2012, non consentendo la pesca professionale, in piena conformità alla facoltà riconosciuta alle Province dall'art.11, comma 1° lettera "c" della L.R.37/2006, al fine di meglio perseguire gli obbiettivi di salvaguardia degli ambienti acquatici e dell'idrofauna, con particolare riferimento a quella autoctona, nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità, promuovendo un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente, quale fenomeno ricreativo e sociale, e la valorizzazione e l'incremento della fauna ittica autoctona regionale.

A proposito va anche ricordato il particolare percorso storico ambientale di tale lago, la cui popolazione ittica, dopo essere praticamente scomparsa, solo da alcuni anni si è ricostituita, grazie ad interventi di riqualificazione ambientale.

Questo, unitamente al fatto che i diritti esclusivi di pesca gravanti sul lago fanno capo al demanio provinciale od ad associazioni piscatorie, ha fatto in modo che nessuna attività imprenditoriale, legata alla pesca professionale, sia oggi presente sul bacino.

La pesca dilettantistica non solo è ripresa, dimostrandosi attenta alle conservazione di quanto credeva d'aver perso per sempre, ma costituisce sempre più una componente fondamentale dell'eccezionale attrattiva turistica del Lago D'Orta, dove la pesca è caratterizzata anche dall'impiego di attrezzi che costituiscono naturale espressione della tradizione alieutica tipica, componente di rilievo del patrimonio storico e culturale comune alle due Province. Per tali ragioni le amministrazioni provinciali di Novara e VCO hanno concordemente inteso emanare, avvalendosi delle facoltà loro attribuite dalla L.R. 37/2006 e dal suo regolamento attuativo, una comune serie di disposizioni regolamentari, finalizzato alla gestione della pesca.

Art. 1 (Ambito d'applicazione)

Il presente documento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2° e dall'art.18 comma 6° della L.R. n. 37/2006 e dagli articoli 9 comma 1°, 10 commi 7° ed 8°, 13 comma 6°, e 28 del DPGR n. 1/R del 10 Gennaio 2012, disciplina l'attività di pesca sul lago d'Orta.

Art. 2 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)Tirlindana: qualunque attrezzo di pesca a traina dalla barca, composto da un lungo filo appositamente piombato da cui si dipartono braccetti armati da esche artificiali o naturali, avvolto con raccoglitori tradizionali (macchina, trotiera o molagna) o mulinello ed eventualmente munito di divergenti (cane, cavedanera).
- b)Bilancino: rete mantenuta tesa da due archi diagonali, che possono essere collegati ad un palo utilizzato per il sollevamento.
- c)Pesci da esca: pesci vivi, che il pescatore detiene in apposito contenitore per utilizzarli come esca.
- d)Lanzettera: treno di lanzette ovvero ferretti piegati a "V" molto aperta sostitutivi dell'amo su cui innescare l'esca.
- e)Trota: pesce appartenente alle specie Salmo trutta od Oncorhynchus mykiss.

Art. 3 (Attrezzi consentiti per la pesca e uso di esche e pasture)

- 1. Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca è consentito esclusivamente l'uso personale dei seguenti attrezzi:
- a) Una tirlindana per pescatore, con un massimo di due per imbarcazione di cui una sola munita di divergente posta a babordo, con non più di otto esche artificiali o naturali per imbarcazione. L'uso di tale attrezzo è consentito con barca in movimento, con le seguenti limitazioni:
 - sempre vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
 - dal tramonto della prima domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio vietato l'uso di più di due esche artificiali o naturali per imbarcazione e di divergenti (cane e cavedanera);
 - dal 1 Febbraio al 31 Maggio: vietato ad una distanza da riva inferiore a cinquanta metri (fatto salvo quanto disposto dal regolamento di navigazione).

E' inoltre fatto obbligo di impiegare tale attrezzo solo previa istallazione sull'imbarcazione di un segnale, costituito da una sfera di colore bianco del diametro minimo di 30 centimetri, ben visibile da ogni lato, per evidenziare agli altri natanti ed alla vigilanza la presenza di attrezzi a traina.

- b) Un bilancino con rete di maglia minima 5 mm e lato massimo un metro, palo non superiore a mt. 5 di lunghezza. L'uso di tale attrezzo è consentito da riva o dalla barca ferma, esclusivamente per l'approvvigionamento di pesci da esca. E' vietato l'uso del bilancino:
 - contemporaneamente ad altri attrezzi;
 - dal 15 Maggio al 15 Giugno;
 - da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- c) Due canne lenza con o senza mulinello per pescatore con non più di 5 ami per canna oppure, esclusivamente da riva, tre canne con un singolo amo per ciascuna non innescato con pesce vivo (concesse solo per il carpfishing).
- d) Un guadino da usarsi esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
- 2. L'impiego della lanzettera è sempre vietato.
- 3.E' vietato detenere pesci esca vivi oltre il limite di 50 esemplari. Non possono essere detenuti vivi esemplari appartenenti a specie non comprese nell'allegato B del DPGR n. 1/R.
- 4. E' vietata la pesca con l'uso di terminali metallici dal 1 Febbraio al 31 Marzo;
- 5. Non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio durante l'attività di pesca.

Art. 4 (Periodi, misure minime e quantitativo di pescato)

- 1.l periodo di divieto previsto per trattenere la trota, purché non marmorata o suo ibrido, è compreso dal tramonto della prima domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio.
- E' vietato trattenere fauna ittica appartenente alla specie Salmo Marmoratus (trota marmorata) e suoi ibridi con contestuale obbligo di rilascio che dovra' essere effettuato con la massima cura .
 - 2.Da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba la pesca è consentita solo dalla riva e possono essere trattenute esclusivamente la carpa, la bottatrice e le specie comprese nell'allegato C del DPGR n. 1/R.
 - 3.La misura minima trattenibile della trota è di 30 cm.
 - 4.Il numero di trote che possono essere trattenute per ogni giornata di pesca non può superare complessivamente la quota di sei esemplari;
 - 5.Il peso di Alborelle che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare il limite di un chilogrammo. Durante il periodo compreso tra il 1°e il 15 Giugno è permessa la detenzione dell'alborella esclusivamente quale esca viva, nel limite di 50 esemplari, da liberare al termine dell'azione di pesca.
 - 6.E' vietato trattenere su tutto il territorio provinciale le sottoelencate specie:
 - -trota marmorata e suoi ibridi :-luccio (esox lucius),- tinca (tinca tinca),- Coregone Lavarello e Agone

Art. 5 (Entrata in vigore)

1.Le presenti disposizioni entrano in vigore __01/05/2021